

**REGOLAMENTO (CE) N. 1726/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 23 luglio 2001**

che modifica l'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 179,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità e i suoi Stati membri sono parti di taluni accordi internazionali relativi alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare, in particolare della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999.
- (2) Detta convenzione è stata approvata con la decisione 2000/421/CE del Consiglio, del 13 giugno 2000, relativa alla conclusione, in nome della Comunità europea, della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999 ⁽³⁾.
- (3) È necessario che l'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio ⁽⁴⁾ sia adeguato nella sostanza per renderlo conforme a quanto disposto dagli articoli III e IV della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1292/96 è modificato come segue:

«Articolo 21

1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, fissa la parte a carico della Comunità dell'importo globale dell'aiuto in tonnellate di equivalente grano o in valore, oppure in entrambi, previsto dalla convenzione sull'aiuto alimentare quale contributo totale della Comunità e dei suoi Stati membri.

2. La Commissione assicura il coordinamento della Comunità e degli Stati membri in merito alla fornitura dell'aiuto a titolo della convenzione sull'aiuto alimentare e fa sì che il contributo totale della Comunità e dei suoi Stati membri sia almeno pari all'impegno previsto da detta convenzione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 2001.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. FONTAINE

Per il Consiglio

Il Presidente

A. NEYTS-UYTTEBROECK

⁽¹⁾ GU C 154 E del 29.5.2001, pag. 108.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 16 maggio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 luglio 2001.

⁽³⁾ GU L 163 del 4.7.2000, pag. 37.

⁽⁴⁾ GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.